



Associazione Farmaceutici Industria
Società Scientifica

STATUTO

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE – SCOPI

1. E' costituita con sede in Milano un'associazione fra i laureati in farmacia, in chimica, in chimica e tecnologia farmaceutiche, scienze biologiche, ingegneria e medicina o aventi titolo equiparato, che esplicano o hanno esplicito la loro attività lavorativa subordinata o libero professionale nell'industria farmaceutica e/o parafarmaceutica, negli Istituti Universitari, negli Istituti Scientifici, negli Enti Pubblici e nelle imprese o ditte fornitrici di beni e servizi destinati al settore farmaceutico.

Potranno essere associati anche laureati in altre discipline purché esplicino la loro attività lavorativa subordinata o libero professionale nell'industria e nel settore farmaceutico.

Potranno essere associate le società e le ditte fornitrici di beni e servizi destinati al settore farmaceutico, chimico, dietetico, alimentare e settori affini o complementari, nonché i soggetti che, nei medesimi settori, operano nel servizio sanitario nazionale, anche in regime libero professionale.

L'associazione denominata "A.F.I. Associazione Farmaceutici dell'Industria Società Scientifica", ha sede in Milano con delegazioni regionali nel territorio nazionale.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del D.Lgs n.460 del 1997 l'associazione apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro, ha lo scopo di promuovere iniziative culturali, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e non ha finalità sindacali.

Per lo svolgimento della propria attività diretta e finalizzata al raggiungimento dello scopo istituzionale l'Associazione potrà:

- organizzare seminari, studi, ricerche, convegni, conferenze, corsi didattici e informativi, dibattiti e manifestazioni avvalendosi per gli aspetti economici della collaborazione di agenzie individuate dal Consiglio Direttivo,

- esercitare attività editoriale a mezzo stampa con la redazione di opuscoli illustrativi, stampati scientifici, bollettini e resoconti di dibattiti e congressi,
- acquistare beni mobili, anche registrati, ed immobili, fermo restando per questi ultimi il carattere marginale e occasionale dell'acquisto,
- eseguire ogni iniziativa deliberata dal Consiglio Direttivo nei limiti dello scopo associativo,
- collaborare con il Ministero della Salute, l'AIFA, le Regioni, le ASL e le Istituzioni ed Organizzazioni Sanitarie Pubbliche,
- organizzare ed elaborare anche in associazione con istituzioni senza fini di lucro ed altri organismi scientifici linee guida, corsi annuali di formazione, di aggiornamento professionale e di accredito ECM (educazione continua in medicina),
- partecipare a sodalizi nazionali ed internazionali con istituzioni senza fini di lucro che hanno le stesse finalità dell'AFI.

3. L'associazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle direttamente connesse e, comunque, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art.5 c.1 cpv b) punto 4 quinquies del surrichiamato D.Lgs n.460/97 e non potrà esercitare, direttamente o in partecipazione, attività imprenditoriale salvo quella necessaria e/o connessa all'educazione e formazione continua.

4. L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta solo dalla Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

ASSOCIATI

5. Possono aderire all'"A.F.I. Associazione Farmaceutici dell'Industria Società Scientifica", nel rispetto delle modalità stabilite dallo statuto sociale e senza limitazione alcuna, tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.1 nonché le società e le ditte fornitrici di beni e servizi destinati al settore farmaceutico, cosmetico, dietetico, alimentare e settori affini o complementari.

6. Sono previste le seguenti categorie di associati e aderenti:

ASSOCIATI ORDINARI: sono i laureati di cui al punto 1 -cittadini comunitari o di altri stati- e i soggetti che operano nelle diverse strutture e nei medesimi settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale

ASSOCIATI STRAORDINARI: sono le società e le ditte di cui al punto 1 costituite negli stati comunitari ed extracomunitari.

ASSOCIATI BENEMERITI: sono coloro, nominati dal Consiglio Direttivo, che avendo i requisiti per far parte dell'associazione versano una quota di adesione di particolare rilievo

ASSOCIATI ONORARI: sono le persone, nominate per particolari meriti dal Consiglio Direttivo su proposta di un consigliere o di un coordinatore regionale delegato, che abbiano validamente contribuito in qualunque campo all'affermazione e al raggiungimento degli scopi dell'Associazione

ADERENTI: fanno parte di questa categoria le persone fisiche e giuridiche, enti privati o pubblici, che provvederanno al versamento di contributi a sostegno dell'attività sociale la cui entità verrà stabilita dal Consiglio Direttivo di volta in volta senza assumere la qualità di associati.

7. Per essere ammessi a far parte della "A.F.I. Associazione Farmaceutici dell'Industria Società Scientifica" nella categoria di:

associato ordinario -laureati, aventi titolo equiparato, soggetti diversi- occorre presentare al Consiglio Direttivo la domanda, su modulo da richiedere in segreteria, sottoscritta dal richiedente e controfirmata da almeno un socio.

La domanda deve contenere:

- dati del richiedente compresa la cittadinanza, la residenza e il codice fiscale;
- indicazione dell'Università in cui è stata conseguita la laurea o l'Ente emittente il titolo o il settore di attività del Servizio Sanitario Nazionale;
- curriculum professionale, eventuali pubblicazioni;
- accettazione delle norme dello statuto;
- attestazione o ricevuta di pagamento della quota sociale.

associato straordinario -società o ditta individuale-: occorre presentare al Consiglio Direttivo la domanda, su modulo da richiedere in segreteria, sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore.

La domanda deve contenere:

- la denominazione completa della società o della ditta con la indicazione della sede, della attività e del codice fiscale nonché il

nominativo della persona delegata alla rappresentanza nella Associazione;

- l'attestazione o la ricevuta di pagamento della quota associativa.

8. Il Consiglio Direttivo, accertato che il richiedente ha i requisiti previsti dallo statuto, decide inappellabilmente sulla accettazione delle domande.

La somma indicata nella attestazione o ricevuta di pagamento allegata alla domanda verrà restituita ove il Consiglio Direttivo non accolga, per la mancanza dei requisiti, la domanda di associazione.

9. L'ammontare della quota associativa annuale degli associati ordinari e straordinari e la modalità di versamento vengono fissate, su proposta del Consiglio Direttivo, dalla Assemblea Generale nella adunanza di approvazione del conto preventivo.

Il Consiglio Direttivo in occasione di Convegni di particolare rilievo scientifico o di corsi di aggiornamento professionale, per coprire le relative spese, può richiedere agli associati che partecipano alla iniziativa programmata un contributo straordinario.

10. La qualifica di Associato si perde:

- per dimissione, da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo, tre mesi prima che scada l'anno sociale;
- per decisione motivata dal Consiglio Direttivo appellabile presso il Collegio dei Probiviri;
- per l'omesso versamento della quota sociale annuale.

11. Gli associati ordinari, i rappresentanti degli associati straordinari, gli associati benemeriti e gli associati onorari sono eleggibili alle cariche sociali nei modi e nei termini previsti dallo Statuto, possono essere nominati responsabili di una o più delegazioni regionali, fare parte delle Commissioni o dei Comitati che verranno formati nell'ambito dell'Associazione e frequentare i Gruppi di Studio che verranno coordinati dal Consiglio Direttivo.

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

12. Gli associati ordinari e straordinari nonché gli associati onorari e benemeriti sono impegnati, con opera personale, alla realizzazione degli scopi sociali e sono considerati a tutti gli effetti "associati effettivi" con i diritti e doveri di seguito enunciati in via esemplificativa e non esaustiva:

- prestano la propria collaborazione al Presidente ed al Consiglio Direttivo per il più capillare ed efficace svolgimento dei programmi della Associazione;
- hanno diritto di partecipare alla Assemblea generale e di prendere parte alle sue deliberazioni mediante votazione nonché a tutte le attività della Associazione aperte ai soci;
- sono eleggibili alle cariche sociali;
- hanno il dovere, salvo gli associati onorari, di corrispondere la quota sociale nell'ammontare stabilito dall'Assemblea Generale;
- prestano, in modo personale e spontaneo, la propria attività nella Associazione, indipendentemente dall'incarico e dalla funzione, senza il diritto ad alcuna retribuzione, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate;

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

13.L'associazione trae le risorse per lo svolgimento della sua attività con i proventi derivanti da:

- quote associative e contributi degli aderenti
- contributi straordinari degli associati
- contributi di Enti pubblici e industrie farmaceutiche
- contributi di Enti e soggetti privati con esclusione di ogni forma diretta o indiretta di contributo e/o di finanziamento che possa configurarsi in conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale,
- contributi derivanti da provvedimenti Comunitari, Nazionali, Regionali, Provinciali o Comunali,
- contributi di organismi internazionali
- donazioni
- entrate derivanti da attività marginali
- avanzi derivanti dalla gestione di iniziative o dalla partecipazione ad esse

I corsi di aggiornamento ECM saranno finanziati nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, oltre che con l'autofinanziamento, con i proventi associativi.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per arredi e dotazioni d'ufficio e per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma anche indiretta, nel rispetto dell'art.5 c.1 cpv b) punto 4 quinquies a) del D.Lgs 460/1997, di utili e di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.

L'associazione, a sensi dell'art.148 c. 8 p. b) del DPR 22.12.1986, in caso di scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23.12.1996 n°662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

14. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili che comunque divengano proprietà dell'Associazione;
- eventuali avanzi di bilancio;
- materiale ed attrezzature di ufficio;
- eventuali donazioni, lasciti ecc.;
- eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio.

15. Il patrimonio e i movimenti relativi vengono amministrati dagli organi sociali come sotto precisato.

L'anno sociale e finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 Dicembre di ogni anno solare.

ORGANI SOCIALI

16. Gli organi sociali sono:

Assemblea Generale degli associati

Consiglio Direttivo

Collegio dei Probiviri

Collegio dei Revisori dei Conti

Gli organi collegiali -Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri e Collegio dei Revisori dei Conti- vengono eletti dagli associati con le modalità previste dal regolamento, rimangono in carica tre anni dalla proclamazione fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo e sono rieleggibili anche per più volte.

Le cariche all'interno degli organi collegiali vengono attribuite dai componenti effettivi del rispettivo organo.

I componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti qualunque sia la data di elezione decadono alla naturale scadenza dell'organo collegiale di appartenenza, non ricevono alcun emolumento salvo il rimborso delle spese sostenute, possono essere delegati alla esecuzione delle attività deliberate dal consiglio direttivo.

ASSEMBLEA GENERALE

17.L'Assemblea Generale è composta dagli associati ordinari, straordinari, benemeriti e onorari.

Gli aderenti possono partecipare senza diritto di voto.

18.L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente del Consiglio

Direttivo:

in seduta ordinaria ogni anno, entro il 30 aprile, termine che, per giustificati motivi, il Consiglio Direttivo può differire al 30 giugno per deliberare su:

- rendiconto consuntivo e conto preventivo, nel quale viene fissato l'ammontare delle quote associative;
- relazioni predisposte dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Revisori dei Conti e comunicato rispettivamente dal presidente e dal tesoriere;
- proposte iscritte all'ordine del giorno su richiesta degli associati;
- nomina, su richiesta del Consiglio Direttivo, nell'Assemblea Ordinaria dell'anno precedente alla scadenza del mandato degli Organi Collegiali i componenti del Comitato Elettorale che provvederà, con le modalità fissate nel regolamento, alla votazione degli associati e alla proclamazione degli eletti.

In seduta straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della adunanza, nonché l'ordine del giorno sia in prima che in seconda convocazione e deve essere spedito a tutti gli associati almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione.

L'ordine del giorno viene stabilito dal Consiglio Direttivo e deve comprendere gli argomenti specificamente indicati dai richiedenti l'assemblea.

E' ammessa la prima ed eventualmente la seconda convocazione nello stesso giorno, purché tra le due convocazioni intercorra un intervallo di almeno un'ora e la seconda convocazione sia chiamata nello stesso luogo della prima.

L'associato può intervenire all'Assemblea personalmente o conferendo delega scritta ad altro associato.

Ciascun delegato non può rappresentare più di cinque associati.

Il Consiglio Direttivo, per l'elezione degli organi collegiali, ammette il voto per corrispondenza con le modalità previste dall'art.18 del regolamento.

Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta ordinaria sono assunte in prima convocazione a maggioranza di voti e con l'intervento di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione a maggioranza assoluta qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta straordinaria sono assunte in prima e seconda convocazione con le presenze e le maggioranze previste per le assemblee ordinarie.

Sono invece assunte in prima e seconda convocazione:

- per la modifica dello statuto a maggioranza di voti e con il voto favorevole di almeno il 66% dei presenti;
- per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio in beneficenza con il voto favorevole di almeno il 75% degli associati

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea debbono essere trascritte in apposito registro, anche a fogli mobili, preventivamente vidimato.

19. Le proposte da inserire nell'ordine del giorno firmate dai proponenti e accompagnate da una breve relazione devono essere comunicate al Consiglio Direttivo non meno di trenta giorni prima della data fissata per le sedute ordinarie, e almeno 72 ore prima della data fissata per le sedute straordinarie.

La richiesta di convocazione della Assemblea straordinaria, firmata dai proponenti deve essere inoltrata per iscritto al Consiglio Direttivo,

corredata dall'Ordine del giorno proposto, da una breve relazione e dalla firma di tutti i richiedenti.

20. Le sedute dell'Assemblea Generale vengono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e funge da Segretario uno dei Segretari dello stesso Consiglio.

L'Assemblea, occorrendo, nomina due soci come scrutatori.

Le votazioni dell'Assemblea avvengono per appello nominale, per alzata di mano e per scrutinio segreto ove sull'argomento in discussione, sia formulata specifica richiesta da almeno un decimo dei partecipanti all'assemblea.

I verbali delle sedute firmati dal Presidente e dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori, fanno testo nei confronti degli associati e dei terzi.

CONSIGLIO DIRETTIVO

21. L'Associazione è retta dal Consiglio Direttivo eletto dagli associati con le modalità previste dall'art.18 del regolamento.

Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti gli associati ordinari, straordinari, benemeriti e onorari.

I ventuno componenti del Consiglio Direttivo, dopo la loro proclamazione da parte del comitato elettorale, devono eleggere al loro interno il Presidente, due Vice-Presidente di cui uno qualificato "anziano" in relazione alla data di associazione all'AFI, il Tesoriere, due Segretari di cui uno supplente.

22. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione e ad esso spetta mettere in esecuzione le delibere dell'assemblea:

- ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria con la sola eccezione degli acquisti e delle vendite immobiliari che debbono essere deliberate dalla assemblea degli associati;
- ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il buon andamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che per legge o per statuto sono di competenza dell'Assemblea degli associati;
- nomina gli associati benemeriti ed onorari;
- propone alla assemblea generale i sei componenti, di cui uno supplente, del comitato elettorale
- ammette gli associati ordinari e straordinari;

- nomina i delegati per i rapporti con gli Enti nazionali e internazionali;
- istituisce, per realizzare l'attività sociale, delegazioni regionali nominando i responsabili ai quali può affidare il coordinamento anche di più regioni: i responsabili durano in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo;
- istituisce commissioni operative, comitati e gruppi di studio aperti a tutti gli associati e nomina tra gli associati, anche se componenti degli organi collegiali, il coordinatore nonché i componenti delle commissioni operative, dei comitati e dei gruppi di studio che durano in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo salvo dimissioni o modifiche di attività;
- nomina, su proposta del Presidente, un consigliere con l'incarico di coordinatore delle delegazioni regionali che rimane in carica dalla nomina fino alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo;
- determina, per le diverse attività culturali e scientifiche dell'Associazione, le modalità di svolgimento e verifica che i risultati e la qualità siano conformi alle finalità previste;
- delega il presidente per la convocazione della Assemblea Generale;
- assolve a tutti i compiti attribuiti dal presente Statuto;
- vigila sulla osservanza dello Statuto
- esamina e approva, in apposita riunione, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo presentati dal Tesoriere;
- presenta annualmente, per l'approvazione all'Assemblea generale, il rendiconto consuntivo, la relativa relazione e una relazione tecnico-organizzativa sul decorso anno sociale, il conto preventivo per l'anno in corso con la proposta delle quote associative per l'anno successivo ed una relazione sui programmi futuri.

Il presidente, o in sua assenza il vice presidente, convoca il Consiglio Direttivo almeno due volte l'anno con comunicazione scritta, telefonica o via e-mail.

La convocazione, inviata a tutti i consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata, deve contenere l'ordine del giorno

Il Consiglio può essere convocato su richiesta di almeno sette consiglieri dal presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente anziano.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide allorché risulta presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei membri presenti ed in caso di parità, prevale il voto del Presidente o del Vice-Presidente anziano in caso di assenza del Presidente.

23. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente: in caso di sua indisponibilità dal Vice-Presidente anziano.

Il Consigliere dimissionario o permanentemente impedito verrà sostituito dall'associato risultato primo dei non eletti nell'ultima tornata elettorale.

In caso di dimissioni o di impedimento permanente di un Consigliere avente le qualifiche di Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere o Segretario il Consiglio Direttivo affiderà le funzioni rimaste vacanti ad uno dei Consiglieri eletti ivi compreso quello subentrante.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre successive sedute regolarmente convocate viene deferito al Collegio dei Probiviri per la eventuale decadenza dall'incarico conferitogli.

La procedura per il deferimento verrà fissata nel regolamento.

Il Consigliere che intende dimettersi deve darne comunicazione al Presidente a mezzo lettera raccomandata.

Il subentro di un Consigliere nel Consiglio Direttivo e l'affidamento ad altro Consigliere delle funzioni già svolte dal Consigliere dimissionario o permanentemente impedito verrà comunicato ai soci entro 30 giorni dal subentro.

Le dimissioni contemporanee della maggioranza assoluta dei Consiglieri provocano automaticamente le dimissioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio dimissionario o decaduto, rimane in carica per lo svolgimento della ordinaria amministrazione sino alla elezione del nuovo Consiglio.

Il Presidente del Consiglio Direttivo dimissionario o decaduto deve convocare l'Assemblea generale per l'elezione del nuovo Consiglio entro 30 giorni dalle avvenute dimissioni o dalla decadenza.

24. Il Presidente provvede al disbrigo delle questioni di ordinaria amministrazione, convoca il consiglio direttivo, predisponendo con il

segretario l'ordine del giorno, esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo, prende le decisioni ritenute necessarie per il buon andamento della Associazione, purché non in contrasto con le norme dello statuto, riferisce e risponde delle azioni intraprese al Consiglio Direttivo.

25. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua indisponibilità o impedimento al Vice-Presidente anziano.

Il Presidente ha facoltà, in caso di particolari circostanze e limitatamente ad atti urgenti, di delegare uno dei due Vice-Presidenti al compimento di tali atti.

26. E' facoltà del Consiglio Direttivo di proporre all'Assemblea Generale la nomina di un Presidente onorario.

TESORIERE

27. Il Tesoriere è incaricato di tutte le questioni contabili, amministrative e fiscali, tiene la contabilità dell'Associazione, redige il bilancio consuntivo con lo Stato Patrimoniale e Economico, predispone il rendiconto con le Entrate -incassi e/o rendite- e con le Uscite -pagamenti e spese-, stende il bilancio preventivo con le presunte entrate e uscite e riferisce al Consiglio Direttivo sulla gestione economica dell'Associazione e annualmente all'Assemblea con la propria relazione che accompagna il bilancio annuale.

L'attività di controllo è esercitata dal Presidente o da un Vice-Presidente da questi delegato, nonché dal Collegio dei Revisori dei Conti al quale, entro il 31 marzo di ogni anno, dovrà essere consegnato il bilancio per gli ulteriori conseguenti adempimenti.

Le operazioni di versamento e di prelevamento sono delegate a firma disgiunta al Presidente ed al Tesoriere.

SEGRETARIO

28. Il Segretario è incaricato della organizzazione burocratica della Associazione, dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente o di chi ne fa le veci e provvede:

- alla convocazione, su incarico del presidente, delle riunioni Consiliari;
- alla formulazione, su indicazione del Presidente, dell'ordine del giorno;
- alla stesura dei verbali delle riunioni;

- al coordinamento di tutte le attività, sottoponendo poi gli atti al Presidente per le sue determinazioni;
- alla tenuta dei libri sociali.

Il Segretario supplente sostituisce il segretario in caso di sua assenza o impedimento.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

29. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e un membro supplente che possono essere rieletti per non più di cinque volte consecutive.

In caso di impedimento, di indisponibilità, di revoca o di dimissioni di un membro effettivo gli subentra automaticamente il supplente.

In tal caso nella prima Assemblea Generale degli associati verrà posta all'ordine del giorno l'elezione del componente supplente del Collegio dei Probiviri.

30. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta scritta e motivata di qualunque associato.

31. Le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione nonché le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e la associazione o i suoi organi verranno esaminate dal Collegio dei Probiviri che giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

La decisione del Collegio dei Probiviri sarà inappellabile.

32. Per adire al Collegio dei Probiviri, l'interessato deve depositare ricorso in busta chiusa presso la segreteria dell'Associazione entro trenta giorni dal verificarsi della controversia che si intende porre all'esame del Collegio dei Probiviri.

Nel ricorso deve essere indicata la controversia e debbono essere unitamente prodotti i documenti ritenuti necessari ed opportuni.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri avvertito dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci dell'avvenuto deposito del ricorso, dopo averlo esaminato né da comunicazione alla controparte interessata, fissandole un congruo termine per il deposito delle sue osservazioni e dei suoi documenti.

Il Collegio, convocato dal suo Presidente, formula, con votazione a scrutinio segreto, la propria decisione che viene comunicata alle parti interessate.

Il deposito del ricorso e delle osservazioni costituisce per tutte le parti interessate impegno a fornire al Collegio tutti i chiarimenti ed i documenti che l'organo ritiene di acquisire per la decisione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

33. Il Collegio dei Revisori, è costituito da tre membri effettivi ed un supplente che possono essere rieletti per non più di cinque volte consecutive.

In caso di impedimento di indisponibilità di revoca o di dimissioni di un membro effettivo gli subentra automaticamente il supplente.

In tal caso nella prima Assemblea Generale degli associati verrà posta all'ordine del giorno l'elezione del componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti.

I Revisori devono controllare l'amministrazione dell'Associazione e predisporre, per essere sottoposta all'Assemblea Generale la relazione al bilancio di fine esercizio con il parere circa l'approvazione o meno.

I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle assemblee dei soci esprimendo, limitatamente alle operazioni di carattere economico e fiscale, il parere sulle deliberazioni del Consiglio.

34. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia con particolare riferimento al Codice Civile e al D.Lgs 460 del 04.12.1997 e s.m.

Il suesposto Statuto, approvato dall'assemblea generale ordinaria e straordinaria degli associati AFI il 24.03.2011, è stato depositato in atti

del notaio Iannello Pasquale di Milano in data 27.07.2011 al n°130108 /
25267 di repertorio e registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 3 il
27.07.2011 al n°19261 serie 1T.